

LE CONSUETUDINI NEL COMMERCIO DI CEREALI ED OLEAGINOSE

La situazione giuridica e il rischio sanzioni

La maggior parte dei rapporti contrattuali nel commercio dei cereali, tra centro di stoccaggio ed azienda agricola rientra nella fattispecie di *vendita con prezzo da determinare*, disciplinata dal D.M. 15 novembre 1975. Il mero servizio di stoccaggio è un rapporto meno frequente.

La consuetudine, però, ha portato a delle modalità di vendita della materia prima agricola e dei servizi a cui questa è sottoposta da parte del centro di stoccaggio che non sempre rispettano le prescrizioni di legge o le attese degli organi di controllo. Tipicamente i servizi a cui viene assoggettata la materia prima agricola sono la conservazione all'interno dello stabilimento e, nel caso di mais e soia, l'essiccazione per portare il prodotto al livello di umidità necessario alla conservazione. Consideriamo il caso di mais e soia.

Il conferimento del cereale/oleaginosa al centro di stoccaggio

Le operazioni che stanno a capo della transazione tra l'azienda agricola e quella commerciale possono essere così sintetizzate:

1. A raccolta avvenuta l'azienda agricola provvede al conferimento della materia prima presso il centro di stoccaggio. Il trasporto può avvenire con mezzi propri dell'azienda agricola, con mezzi messi a disposizione dal centro di stoccaggio oppure da vettori incaricati.
2. La merce è scortata da un ddt riportante la qualità della merce stessa e l'indicazione "peso da determinare all'arrivo".
3. Nel centro di stoccaggio viene pesato l'intero carico e con la determinazione della tara, all'uscita, si individua il peso netto della merce
4. Convenzionalmente il peso pagabile all'agricoltore è il peso ottenuto al termine dell'essiccazione che viene determinato sulla base dei coefficienti di essiccazione previsti dalle tabelle ufficiali di riferimento.
5. Nella forma di *vendita con prezzo da determinare* il passaggio di proprietà avviene al momento della consegna della merce. In genere, in agricoltura gli accordi sono di natura verbale, basati sul rapporto di fiducia pluriennale tra le parti. La formalizzazione delle pattuizioni normalmente avviene al momento della determinazione del prezzo in un documento nel quale sono sintetizzati i termini dell'accordo verbale.
6. All'atto di formalizzazione della vendita che viene deciso dall'azienda agricola in accordo con il centro di stoccaggio, quest'ultimo provvede, sulla scorta dei dati determinati al momento del conferimento, a redigere la fattura per conto dell'azienda agricola, applicando il prezzo convenuto con l'agricoltore. In genere è il prezzo dell'ultima seduta o una media dei prezzi delle ultime sedute della borsa merci di riferimento
7. Generalmente il valore imponibile viene decurtato del costo di servizio dell'essiccazione ed in certi casi è decurtato anche del costo di servizio dello stoccaggio.

La situazione giuridica

Come ha osservato l'Agenzia delle Entrate in una recente audizione, l'essicazione è un'operazione di perfezionamento del mais ma solo nel caso in cui sia svolta direttamente dal produttore agricolo o da un terzo per suo conto, mentre quando è eseguita dallo stesso centro di stoccaggio, come solitamente avviene, non può essere considerata un'operazione accessoria.

Per essere considerata tale infatti, e quindi essere assoggettata alla stessa IVA della merce, l'operazione di essicazione dovrebbe essere eseguita per conto dell'azienda agricola o direttamente dalla stessa.

Nel caso in oggetto invece la vendita della merce e la prestazione dell'opera di essicazione sono effettuate da soggetti diversi, l'azienda agricola e quella di stoccaggio rispettivamente.

Non essendovi coincidenza tra i destinatari delle operazioni, la prestazione di essicazione non può essere considerata accessoria alla cessione.

Inoltre:

La prestazione di essicazione non è compresa tra le prestazioni di servizio cui si applicano le aliquote IVA agevolate previste nell'allegato A, parte II (aliquota del 4%) e III (aliquota del 10%), del DPR 633/1972.

Ne consegue che l'essicazione ed il servizio di stoccaggio devono essere autonomamente fatturate dal prestatore, vale a dire dal centro di stoccaggio. Le operazioni permutative, come descritte al punto 7 di cui sopra sono esplicitamente vietate per legge, in particolare dal comma 1, art. 11 del DPR 633/1972.

Da un punto di vista contabile e fiscale la stessa azienda agricola risulta essere in errore avendo decurtato la base imponibile IVA dei costi di essicazione.

Nel contesto descritto si configura pertanto la violazione per omessa fatturazione ed evasione dell'IVA, sia a carico del centro di stoccaggio sia a carico dell'azienda agricola, che comporta il pagamento della sanzione e dei mancati versamenti aumentati degli interessi di legge.

Secondo le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, per assoggettare la prestazione di essicazione ad aliquota ridotta è necessario che questa avvenga in dipendenza di un contratto d'opera, appalto o simili che devono però essere redatti per iscritto e controfirmati da entrambe le parti. Una modalità per nulla consona alle abitudini agricole. Ovviamente si tratta di un formalismo che non modifica la sostanza, ma solo in questo modo si può dimostrare l'esistenza di un contratto d'opera per un'attività svolta per conto dell'azienda agricola.